



AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE DI PARMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO



approvato dall'Assemblea il 18 marzo 2010

PREMESSA	3
TITOLO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Ambito ed efficacia del Regolamento	4
Art. 3 Definizioni del servizio Acquedotto	4
Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua	8
Art. 5 Corretto e razionale uso dell'acqua	8
Art. 6 Trattamento dei dati personali	9
TITOLO II – CONTRATTUALISTICA E USI DELLA RISORSA	10
Capo 1 - CONTRATTO DI FORNITURA E USI DELLA RISORSA	10
Art. 7 Perfezionamento del contratto	10
Art. 8 Volturazione	11
Art. 9 Durata del contratto e sua disdetta	11
Art. 10 Subentro nel contratto di fornitura	12
Art. 11 Riattivazione dell'utenza idrica	12
Art. 12 Tipi di fornitura	12
Capo 2 – FORNITURE PER USO PRIVATO	13
Art. 13 Soggetti legittimati alla richiesta	13
Art. 14 Richiesta di allacciamento	13
Art. 15 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	14
Art. 16 Preventivo	14
Art. 17 Prelievi abusivi	14
Art. 18 Divieto di rivendita dell'acqua	15
Art. 19 Forniture di acqua temporanee	15
Capo 3 –FORNITURE PER USO PUBBLICO	16
Art. 20 Impianti per uso pubblico	16
Art. 21 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione	16
Art. 22 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	16
TITOLO III – NORME PER RILEVAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTI	17
Capo 4 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	17
Art. 23 Lettura del contatore	17
Art. 24 Quantitativi prelevati da pozzo privato	17
Art. 25 Fatturazione dei consumi	17
Art. 26 Contenuti del documento di fatturazione	18
Art. 27 Utenze condominiali	20

Capo 5 – PAGAMENTI E SANZIONI	21
Art. 28 Indennità di ritardato pagamento e morosità	21
Art. 29 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto	22
Art. 30 Deposito cauzionale	23
Art. 31 Addebiti vari	24
TITOLO IV – MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	26
Capo 6 – Norme Tecniche per le derivazioni	26
Art. 32 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade	26
Art. 33 Manutenzione degli impianti	26
Art. 34 Opere di adeguamento ed estendimento del servizio idrico realizzate da Comuni o da privati	27
Art. 35 Misuratore di utenza: custodia del punto di consegna	28
Art. 36 Sostituzione, spostamento e controllo del contatore	28
Art. 37 Irregolare funzionamento e verifica del contatore	29
Art. 38 Controllo	29
Art. 39 Verifica del livello di pressione	30
Art. 40 Manomissioni delle opere del contatore	30
Art. 41 Interruzioni del servizio	30
Art. 42 Verbal di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore	31
Art. 43 Limitatori di portata	31
Art. 44 Norme per l'esecuzione delle prese (allacci per uso privato)	31
Art. 45 Servizio antincendio	32
Capo 7 - Norme per la realizzazione degli impianti privati	33
Art. 46 Generalità sugli impianti	33
Art. 47 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata	33
Art. 48 Collegamenti di impianti ed apparecchi utilizzatori	34
Art. 49 Installazioni di disconnettori per le utenze considerate a rischio	34
Art. 50 Impianti di pompaggio privati	34
Art. 51 Serbatoi di accumulo privati	34
Art. 52 Pozzi d'acqua ad uso privato	35
Art. 53 Vigilanza impianti ed apparecchi	35
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
Art. 54 Infrazioni	36
Art. 55 Tasse e imposte	36
Art. 56 Applicabilità del diritto comune	36

PREMESSA

L'Autorità di Ambito Territoriale di Parma

L'Autorità di Ambito territoriale di Parma (di seguito Autorità) è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico costituito dai 47 Comuni della provincia di Parma e dalla Provincia di Parma per l'esercizio delle funzioni assegnate dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalle Leggi regionali 13 agosto 1999, n. 25 e 30 giugno 2008, n. 10 ai fini dell'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

La "Società concessionaria" o "Gestore", in quanto affidataria, da parte dell'Autorità della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), provvede alla gestione integrata delle risorse idriche in conformità con la Convenzione di esercizio ed i suoi allegati, così come stipulata con l'Autorità.

Compiti e attribuzioni del Gestore del S.I.I.

1. Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il "Gestore del Servizio Idrico Integrato" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale ovvero il Gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato".
2. Il Gestore del S.I.I. ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative previste dal D.Lgs. 152/2006, sezione III.
3. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione del S.I.I., ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento – principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti fra Gestore ed utente del servizio medesimo. Pertanto negli articoli successivi del presente Regolamento vengono normati i rapporti e le condizioni di fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare:
 - le procedure di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - la gestione amministrativa dell'utenza;
 - la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.
2. L'acqua non è un bene durevole e quindi può esaurirsi: è di responsabilità individuale e collettiva il prendersi cura di tale bene.
3. L'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e dunque costituisce un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
4. L'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico; un diritto inviolabile, universale, inalienabile ed indivisibile dell'uomo, che si può annoverare tra quelli di riferimento previsti dall'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 Ambito ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento del S.I.I. da parte dell'Autorità a far tempo dal 1 maggio 2010.

Art. 3 Definizioni del servizio Acquedotto

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Autorità:** Autorità d'Ambito Territoriale di Parma, ente con personalità giuridica di diritto pubblico costituito dagli enti locali della Provincia di Parma per l'esercizio delle funzioni assegnate dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalle Leggi regionali 13 agosto 1999, n. 25 e 30 giugno 2008, n. 10 ai fini dell'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

2. **Allacciamento:** condotta idrica derivata dalla principale, comprensiva di tutti gli organi di sezionamento e/o regolazione del deflusso (inclusa la presa stradale), e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;
3. **Autolettura:** rilevazione da parte dell'utente e successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
4. **Colonna di presa:** strumento che viene collegato alla bocca antincendio per consentire il deflusso dell'acqua in caso di forniture temporanee;
5. **Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo ed una corretta applicazione delle relative tariffe;
6. **Contatore:** strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
7. **Contratto di fornitura:** atto con cui è stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del S.I.I. l'impegno al rispetto del presente Regolamento;
8. **Deflusso:** passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
9. **Deposito cauzionale:** importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso;
10. **Derivazione:** prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
11. **Disattivazione:** sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del contatore;
12. **Disconnettere:** separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
13. **Disdetta:** richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
14. **Domiciliazione bancaria:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato e/o indicato dall'utente;
15. **Fasce tariffarie:** limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati;
16. **Fornitura per uso privato:** erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;
17. **Fornitura per uso pubblico:** erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
18. **Gestore:** soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento da parte dell'Autorità;
19. **Indennizzo automatico:** importo che è riconosciuto all'utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del S.I.I., là dove previsto dalla stessa Carta e secondo le modalità di applicazione ivi definite;

20. **Lettura del contatore:** rilevazione, da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente;
21. **Limitatore di portata:** apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
22. **Limitatore di pressione:** apparecchiatura in grado di limitare la pressione di erogazione dell'acqua all'utenza;
23. **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta, espressa in bar ovvero atmosfere;
24. **Metro cubo:** unità di misura della capacità (o volume) dell'acqua, equivalente a 1.000 litri;
25. **Nicchia o armadio:** cavità praticata nello spessore di un muro, o manufatto solitamente in muratura, adeguatamente coibentati, predisposti per l'alloggiamento e la protezione dagli agenti esterni del contatore e dei rubinetti d'intercettazione;
26. **Perdita occulta:** guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica, quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia, ovvero in superficie;
27. **Portata istantanea:** misura della quantità d'acqua che scorre in una condotta nell'unità di tempo;
28. **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
29. **Pro-die:** modalità di attribuzione dei consumi ad un periodo di tempo intercorrente tra due letture (o autoletture) del contatore effettuata ai fini di applicazione delle tariffe e delle variazioni tariffarie; l'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo del periodo;
30. **Presa stradale:** derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;
31. **Preventivo:** valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, compresa la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
32. **Punto di consegna:**
 - a) Per utenze singole, è rappresentato dal contatore posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore, è rappresentato dal contatore posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - c) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisi di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata;

- d) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio e provvisi di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
- e) Per condomini, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisi di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto, di norma, al limite tra proprietà pubblica e privata;
33. **Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione del punto di consegna, che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
34. **Richiesta d'allacciamento:** richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
35. **Ripartizione dei consumi:** suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata (e dei relativi costi), rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore;
36. **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
37. **Sospensione della fornitura:** temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
38. **Sportello:** apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia, all'armadio ed alle apparecchiature ivi allocate;
39. **Subentro nel contratto di fornitura:** si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso ed il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario;
40. **Tipologia d'utenza:** categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
41. **Titolare del contratto di fornitura:** persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
42. **Unità immobiliare:** singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
43. **Utente / Cliente:** utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore;

44. **Voltura dell'utenza idrica:** si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, in particolare nei casi d'uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), a seguito del rilascio delle specifiche autorizzazioni da parte degli uffici comunali preposti.
2. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Occasionalmente interconnesse col S.I.I. possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

Art. 5 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
3. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue.
4. Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito predisposto dall'Autorità, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente, tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Ambito allegato alla Convenzione.

5. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.
2. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

TITOLO II – CONTRATTUALISTICA E USI DELLA RISORSA

Capo 1 - CONTRATTO DI FORNITURA E USI DELLA RISORSA

Art. 7 Perfezionamento del contratto

1. Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
 - a) il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento/unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio; il Gestore è autorizzato a richiedere all'utente documentazione del titolo di occupazione dell'immobile;
 - b) il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti/unità immobiliari è intestato come segue:
 - nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
 - c) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione (ovvero altro titolo abilitativo), e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.
3. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
4. L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo.

5. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Art. 8 Volturazione

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando, il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali.
2. L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.
3. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
4. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
5. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale come previsto all'Art. 3 punto 9, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e di quant'altro dovuto.
6. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
7. In generale le richieste di voltura a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.

Art. 9 Durata del contratto e sua disdetta

1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
2. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti del Gestore, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.
3. La disdetta, in assenza di contestuale volturazione, comporta la sigillatura/rimozione del contatore entro gli standard di qualità e temporali previsti dalla Carta del Servizio, la chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi rilevati fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della cauzione in assenza di debiti pregressi.

4. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso di posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.
5. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
6. Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 10 Subentro nel contratto di fornitura

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
2. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
3. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario, dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento degli oneri correlati.

Art. 11 Riattivazione dell'utenza idrica

1. L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.
2. Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Art. 12 Tipi di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - Forniture per uso pubblico;
 - Forniture per uso privato.
2. Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:
 - Utenza domestica - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;

- Utenza produttiva – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere;
 - Uso zootecnico – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione;
 - Uso agricolo – sono le forniture per uso idropotabile destinate a produzione agricola dichiarate con idonea documentazione;
 - Uso antincendio – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua potabile dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Gestore;
 - Eventuali altre utenze diverse dalle precedenti, previste dall'Articolazione Tariffaria vigente.
3. L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.
 4. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile, nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione di affidamento del servizio stipulata tra Gestore ed Autorità d'ambito.
 5. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità.

Capo 2 – FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 13 Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio; il Gestore è autorizzato a richiedere all'utente documentazione del titolo di occupazione dell'immobile.

Art. 14 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero commerciale aziendale (Call Center), da chi ha titolo o da perso-

na espressamente delegata. Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.

2. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed economiche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini.
3. Nel caso di edifici ancora allo stato di progetto, la richiesta d'allacciamento alla rete idrica, completa di tutti gli elaborati tecnici necessari, è rivolta direttamente al Gestore o al Gestore per tramite dell'Ufficio comunale preposto, ove tale servizio sia previsto dai Comuni.

Art. 15 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio (es. terremoti, frane, ...), o sorgano gravi motivi valutati dal Gestore stesso, solo a seguito di positiva valutazione da parte dell'Autorità.

Art. 16 Preventivo

1. A seguito della richiesta d'allacciamento, e d'ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati: i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, compresa l'eventuale installazione di apparecchiature atte a garantire il mantenimento di condizioni di fornitura adeguate presso l'utenza ed al contorno (es. serbatoio di accumulo, autoclave, ...), la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.
2. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del S.I.I..
3. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine, se non risulta effettuato il versamento del corrispettivo previsto, il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Art. 17 Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica dei Comuni gestita dal Gestore.

2. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non autorizzati dal Gestore.
3. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura; sono altresì abusivi i prelievi effettuati manomettendo i sigilli di un contatore precedentemente chiuso.
4. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.
5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 31 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

Art. 18 Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 31 del presente Regolamento.

Art. 19 Forniture di acqua temporanee

1. Il Gestore, in seguito a presentazione da parte degli interessati del nullaosta delle Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.), può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo da bocche antincendio.
2. A tali forniture vengono applicate le tariffe previste dalle norme e condizioni del presente Regolamento con le seguenti aggiunte e varianti:
 - a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dal Gestore;
 - b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta e termina alla data della sua restituzione;
 - c) alla consegna della colonnetta, il Cliente deve versare, a titolo cauzionale, un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore; detto deposito sarà rimborsato dal Gestore all'atto della restituzione in buono stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso;
 - d) il Cliente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore le somme fissate dal Gestore con atto generale;

- e) il Cliente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta dei Vigili del Fuoco.

Capo 3 –FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 20 Impianti per uso pubblico

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati ad Aziende riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 21 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei soggetti previsti dal precedente art. 20.
2. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
3. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori e, eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. potranno essere conteggiati a forfait con modalità definite nel relativo contratto di erogazione.

Art. 22 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

1. È fatto rigoroso divieto:
 - a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, umana e animale, e comunque applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma, o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; sono fatti salvi modesti ed episodici impieghi, con fini di utilità pubblica, effettuati da personale comunale appositamente autorizzato;
 - b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO III – NORME PER RILEVAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTI

Capo 4 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 23 Lettura del contatore

1. La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei contatori utilizzando, eventualmente, anche sistemi di lettura a distanza o di telerilevamento.
2. Nel caso di assenza dell'utente la comunicazione dei consumi può avvenire tramite l'apposita cartolina di autolettura da rispedire al Gestore senza affrancatura, tramite chiamata all'apposito numero telefonico commerciale oppure con modalità telematiche. Il Gestore s'impegna a rendere operativi i diversi servizi che consentano all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente e/o telematicamente; la mancata comunicazione da parte dell'utente comporterà l'addebito di un consumo presunto.
3. L'utente ha comunque l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
4. Qualora, per cause imputabili all'utente, il Gestore non riesca ad effettuare almeno una lettura reale del contatore all'anno, ed in concomitanza di mancata autolettura dei consumi da parte dell'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere mediante raccomandata e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale come da apposito tariffario di cui al successivo art. 32, che sarà addebitata nella prima fattura utile.

Art. 24 Quantitativi prelevati da pozzo privato

1. Al fine di determinare correttamente i corrispettivi da addebitare per il servizio di fognatura e depurazione, l'utente che si approvvigiona non solo dalla rete acquedottistica del Gestore, ma anche o esclusivamente da pozzi privati o sorgenti, è tenuto, in maniera obbligatoria, all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti di misura della quantità di acqua prelevata, secondo quanto fissato nel "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione" vigente.
2. Nel caso dei pozzi privati restano salve tutte le prescrizioni formulate dal seguente art. 52.

Art. 25 Fatturazione dei consumi

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza/sede legale dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

2. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d'Ambito.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
4. Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza e sulla base di quanto dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto.
5. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o di eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro die.
6. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art.32.

Art. 26 Contenuti del documento di fatturazione

1. *Tipo di fornitura e tariffa applicata*
 - La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente.
2. *Periodo di riferimento della fatturazione*
 - La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, il totale dei giorni cui si riferisce la bolletta, i termini di scadenza del pagamento, nonché il valore e la data dell'ultima lettura conguagliata.
 - Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.
3. *Unità di misura*
 - L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il Metro Cubo.
4. *Contenuti minimi della bolletta*

- Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene almeno i seguenti requisiti minimi:
 - I. Dati identificativi bolletta
 - i. Data di emissione della bolletta
 - ii. Codice identificativo della bolletta
 - II. Dati identificativi utenza
 - i. Dati identificativi dell'utente
 - ii. Dati identificativi della fornitura e matricola del contatore
 - III. Servizi erogati
 - i. Servizi erogati
 - IV. Consumi
 - i. Totale consumi effettivi o presunti del periodo
 - V. Importo e modalità di pagamento
 - i. Totale importo bolletta
 - ii. Data di scadenza della bolletta.
 - iii. Modalità di pagamento
 - iv. Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
 - VI. Sportello Clienti
 - i. Numero per la segnalazione dei guasti
 - ii. Orari di apertura degli sportelli
- Ogni bolletta di conguaglio riporta almeno i seguenti requisiti minimi di dettaglio dei consumi e della spesa:
 - i. Periodo di riferimento
 - ii. Lettura effettiva iniziale
 - iii. Lettura effettiva o presunta finale
 - iii. Giorni relativi al periodo di riferimento
 - iv. Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
 - v. Dettaglio degli altri oneri
 - vi. Indicazione dei conguagli in bolletta
 - vii. Totale Imposte
 - viii. Totale IVA
 - ix. Totale della bolletta

5. Il Gestore fornisce all'utente, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.
6. Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti ai commi precedenti, compresi quelli di cui al tariffario allegato al Regolamento del Servizio, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi.
7. I corrispettivi dovuti per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.
8. La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente.

Art. 27 Utenze condominiali

1. Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.
2. I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.
3. Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.
4. In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso d'inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Capo 5 – PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 28 Indennità di ritardato pagamento e morosità

1. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse. Eventuali reclami ed opposizioni che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
2. In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura viene costituito lo stato di morosità. In tal caso il Gestore invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata accompagnata dal duplicato della fattura non pagata o in alternativa da tutti i riferimenti per poter fare individuare all'utente l'addebito contestato (numero e data fattura, periodo di riferimento, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità, che potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
3. Per gli utenti morosi, nel caso in cui il ritardato pagamento abbia determinato l'avvio delle procedure di sollecito, il Gestore addebita, oltre all'importo dovuto ed agli interessi di mora, anche le eventuali spese sostenute per l'invio di raccomandata di sollecito, ultimi avvisi, ecc..
4. In caso di stato di morosità, per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Nel caso in cui il Gestore, a seguito di opportuna attività di verifica condotta e certificata da un proprio addetto, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata provvederà alla momentanea sospensione del servizio mediante il distacco dell'utenza.
5. Nella raccomandata con il preavviso di distacco, il Gestore informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, la sospensione del servizio verrà effettuata tramite l'installazione di uno strumento di limitazione della portata e della pressione di fornitura tale da garantire la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua ovvero mediante il temporaneo distacco dell'utenza nel caso in cui sussistano comprovate motivazioni tecniche.
6. Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutti i costi che il Gestore si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. La riatti-

vazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del S.I.I.

7. Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.
8. L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
9. La fornitura dell'utente moroso non può essere sospesa nei seguenti casi:
 - in assenza di preavviso scritto;
 - in caso di mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Gestore;
 - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
 - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;
 - nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente;
 - nei casi in cui l'utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.
10. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente.

Art. 29 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura del servizio per cause esterne, di pubblica sicurezza, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, avendo comunque informato l'utenza secondo le modalità e tempistiche previste dalla Carta del Servizio, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
 - a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (art. 8 e 10 del presente Regolamento);
 - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
 - c) prelievi abusivi (art. 17 del presente regolamento);
 - d) cessione dell'acqua a terzi;

- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 47 e 48 del presente Regolamento);
 - f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 38 e 23 del presente Regolamento);
 - g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (art. 53 del presente Regolamento);
 - h) in caso di pericolo per persone o cose;
 - i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
 - j) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 28 del presente Regolamento).
 - k) mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso è ridotto a 48 ore nel caso di cui alle lettere c), d), e), h), j) e i).
4. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 6 ore dalla segnalazione, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 e senza oneri a carico dell'utente.

Art. 30 Deposito cauzionale

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura il Gestore può chiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti altri strumenti che assicurino il Gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'utente.
2. Il deposito cauzionale è fruttifero, ad un tasso pari al saggio legale.
3. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.
4. Il deposito cauzionale:
 - per le utenze domestiche non può superare 35 euro;
 - per le utenze diverse da quelle domestiche non può superare, per ogni unità immobiliare, un valore massimo corrispondente al 50% del consumo annuo (stimato come media dei consumi degli ultimi due anni della stessa utenza o di utenze similari).

5. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 60 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto oppure dall'ultimo addebito dei consumi, maggiorato degli interessi legali.
6. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 31 Addebiti vari

1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
 - a) Corrispettivo per le volture d'utenza (art. 8 del presente Regolamento);
 - b) Corrispettivo per il mancato intervento di chiusura dell'utenza (art. 9 del presente Regolamento);
 - c) Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 9 del presente Regolamento);
 - d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 11 del presente Regolamento);
 - e) Corrispettivo per nuovi allacciamenti (art. 14 del presente Regolamento);
 - f) Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art. 17 del presente Regolamento);
 - g) Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di "autolettura" (art. 23 del presente Regolamento).
 - h) Corrispettivo per la chiusura del contatore in caso di utenti morosi (art. 28 del presente Regolamento);
 - i) Addebiti per interessi e altri oneri di ritardato pagamento (art. 28 del presente Regolamento);
 - j) Deposito cauzionale (art. 30 del presente Regolamento);
 - k) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 33 e 40 del presente Regolamento);
 - l) Addebito costo sostituzione contatore rotto (art. 36 del presente Regolamento).
 - m) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 37 del presente Regolamento);
 - n) Corrispettivo per verifica del livello di pressione (art. 39 del presente Regolamento);
 - o) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
2. I relativi prezziari saranno predisposti, ed adeguatamente pubblicizzati, dai Gestori previa approvazione da parte dell'Autorità.

3. Con riferimento alle penali, oltre a quanto sopra definito, resta valida la disciplina prevista dall'art. 7-bis del Dlgs 267/2000.

TITOLO IV – MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Capo 6 – NORME TECNICHE PER LE DERIVAZIONI

Art. 32 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

1. Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione ovvero qualora queste fossero ritenute non idonee a soddisfare i fabbisogni presunti o richiesti, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale o di potenziamento di quella esistente, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi, sia per l'allaccio che per le successive manutenzioni, sollevando il Gestore, che ha diritto di richiedere copia delle stesse autorizzazioni, da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
4. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Art. 33 Manutenzione degli impianti

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al precedente art. 31 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
2. Nel caso in cui il punto di consegna sia posto entro la proprietà privata, gli oneri di scavo, reinterro, ripristino, ponteggio, opere provvisorie ed opere murarie relativi

alle manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale dal limite della proprietà pubblica fino al punto di consegna sono a carico degli utenti.

3. Le attività di cui al comma precedente sono di competenza esclusiva del Gestore; tuttavia, l'utente può provvedere autonomamente all'esecuzione delle attività di scavo, reinterro, ripristino, ponteggio, opere provvisorie ed opere murarie a seguito di specifico assenso da parte del Gestore; in tal caso lo stesso Gestore provvederà a fornire le specifiche tecniche che dovranno essere inderogabilmente rispettate dall'utente per l'esecuzione delle attività predefinite.

Art. 34 Opere di adeguamento ed estensione del servizio idrico realizzate da Comuni o da privati

1. Ai sensi dell'art. 157 del Dlgs 152/2006, gli Enti Locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie all'adeguamento del Servizio Idrico Integrato in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate.
2. In tali casi i lavori di estensione e/o potenziamento e/o ristrutturazione di reti ed impianti del servizio idrico sono progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti, e periodicamente aggiornati, dal Gestore. Gli atti di approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemplino interventi di cui sopra sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Gestore in ordine alle caratteristiche tecniche delle reti acquedottistiche e degli impianti connessi. Tale parere potrà essere rilasciato "vincolato" alla realizzazione di nuove opere di estensione, potenziamento, ristrutturazione di reti ed impianti esistenti. Il Soggetto attuatore che intende realizzare lavori di estensione e/o ristrutturazione di reti ed impianti del servizio idrico deve:
 - trasmettere preventivamente al Gestore la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dagli altri elaborati chiesti dal Gestore e redatti secondo le modalità prescritte dallo stesso, firmati e/o asseverati da tecnico abilitato, necessari per consentire una verifica di compatibilità dell'intervento con la disponibilità della risorsa idrica e la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica;
 - impegnarsi a condividere preventivamente un calendario di verifica tecnica dello stato avanzamento lavori con il Gestore, il quale provvederà all'accettazione dei materiali, alla sorveglianza dei lavori ed al collaudo finale delle opere, secondo le modalità e le prescrizioni tecniche ed operative determinate dal Gestore stesso.
3. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui sopra, inclusi gli oneri d'istruttoria e rilascio pareri, verifica materiali, sorveglianza lavori e di collaudo, sono a carico del Soggetto attuatore.
4. Per tutte le nuove reti e/o impianti è fatto obbligo ai soggetti attuatori di presentare, a conclusione dei lavori, la documentazione tecnica "come costruito" controfirmata dal Direttore dei Lavori. La produzione della documentazione "come costruito" costituisce condizione indispensabile per i successivi collaudi funzionale ed accata-

stamento della rete a cura del Gestore. La documentazione consiste in elaborati tecnici redatti secondo le specifiche tecniche determinate dal Gestore.

5. In esito a collaudo finale positivo, che il Gestore deve eseguire entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ed alla cessione al Comune in caso di realizzazione su aree di proprietà privata, le opere realizzate verranno affidate al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio, con apposito atto stipulato tra l'Autorità ed il Gestore, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato.

Art. 35 Misuratore di utenza: custodia del punto di consegna

1. I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente.
2. Al momento dell'installazione del misuratore, il Gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione, anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il Gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente, fornendo adeguata documentazione, sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra (es. gelo).
3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4. L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso.
5. L'utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.
6. La rottura del contatore causata dal gelo o da altri eventi, nel caso non siano messi in atto i provvedimenti idonei ad evitare tali eventi, è imputabile all'utente. In questi casi all'utente saranno addebitati la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore e gli oneri accessori previsti dall'apposito tariffario di cui al precedente art. 31.

Art. 36 Sostituzione, spostamento e controllo del contatore

1. L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal personale del Gestore; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
2. È facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. L'intervento sarà addebitato all'utente solo in presenza di contatori la cui collocazione non sia stata concordata con il Gesto-

re, e/o installati prima dell'adozione della procedura di cui all'articolo 35. Quando la necessità di spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore, quest'ultimo potrà darvi seguito solo dopo valutazione congiunta tra Gestore ed utente e con spese in toto o in parte a carico del Gestore.

3. Le caratteristiche dello sportello a protezione del misuratore sono indicate dal Gestore, in generale tale sportello deve essere munito di serratura con chiave universale. Sono a carico dell'utente le spese per l'acquisto e la posa in opera dello stesso. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
4. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
5. È diritto-dovere dell'utente controllare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Art. 37 Irregolare funzionamento e verifica del contatore

1. L'utente può chiedere al Gestore, in caso di anomalie, verifiche tecniche sul contatore.
2. Il Gestore è tenuto ad eseguire la verifica ed eventualmente a procedere nella sostituzione del contatore, con strumenti idonei, secondo tempistiche e modalità operative (incluso l'addebito di eventuali costi all'utenza e ricalcolo dei consumi) definiti nella Carta dei Servizi.

Art. 38 Controllo

1. Il Gestore ha sempre il diritto di fare ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.
3. In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta inviata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla sospensione, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il

pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora ed intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

Art. 39 Verifica del livello di pressione

1. L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione al punto di consegna dell'acqua.
2. Il Gestore è tenuto ad eseguire la verifica ed eventualmente a procedere nella risoluzione del problema, con strumenti idonei, secondo tempistiche e modalità operative (incluso l'addebito di eventuali costi all'utenza) definiti nella Carta dei Servizi.

Art. 40 Manomissioni delle opere del contatore

1. È fatto assoluto divieto all'utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2. La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal tariffario.
3. Nella nicchia o nel pozzetto, ove è installato il contatore, devono sussistere, di norma, solo gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente.
4. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Art. 41 Interruzioni del servizio

1. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'utenza e, nei casi più rilevanti, all'Autorità e al Comitato Consultivo Utenti regionale e comunque a limitare al minimo il disservizio.
2. Qualora, per i motivi sopraesposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.
3. Il Gestore adotta un Piano di gestione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato e concordato con l'Autorità ai sensi dell'allegato 8.2.9 del D.P.C.M. 4/03/1996, che prevede, tra l'altro, le modalità di informativa a-

gli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

4. Fermo restando quanto sopra previsto, il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o riduzioni di pressione, dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Art. 42 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

1. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore, che funge da verbale.
2. Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'utente.
3. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non a cura dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 35 a carico dell'utente, il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
5. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore è eseguito a cura e spese dell'utente, che provvede anche alla relativa manutenzione.
6. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 43 Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 44 Norme per l'esecuzione delle prese (allacci per uso privato)

1. Le derivazioni di presa comprendono le condutture, con i loro accessori, che si staccano dalla rete di distribuzione e giungono fino agli apparecchi di misura compresi, che è il limite di competenza del Gestore, fermo restando quanto previsto agli artt. 32 e 33.

2. Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.
3. L'esecuzione delle derivazioni è da intendersi subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Nel caso di immobili soggetti a vincolo di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali gli interessati dovranno darne segnalazione ai tecnici aziendali, nonché curare i rapporti e pratiche necessarie al fine di ottenere eventuali autorizzazioni della Soprintendenza in relazione alle derivazioni da realizzare.
4. Il richiedente dell'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, ed a provvedere ai lavori di preparazione della nicchia ove sarà installato il contatore, nonché all'acquisto e posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente; restano a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico, ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi, opere provvisorie ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico degli utenti e proprietari.
5. Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, venga - per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente - a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione. L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è di esclusiva facoltà del Gestore, ed è pertanto vietata agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
7. L'utente infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 45 Servizio antincendio

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio è concessa idonea derivazione, per la quale è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.
2. Ai fini del dimensionamento della derivazione, il richiedente deve fornire al Gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o altra autorità competente, dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo totali nonché la pressione minima necessaria da erogare. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Gestore. Nel caso in cui, a causa delle condizioni strutturali dell'acquedotto, non sia possibile garantire gli standard di pressione e portata richiesti, il Gestore individuerà gli standard ammissibili per la specifica fornitura, informazioni che saranno riportate nel contratto di servizio.

3. Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'utente e sono soggette al pagamento di un canone fisso, più eventuale quota variabile, stabiliti dall'Autorità.
4. Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore.
5. Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio, ovvero per effettuare le eventuali verifiche periodiche ed in tutti gli ulteriori casi previsti dallo specifico contratto di fornitura. In detti casi l'utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.
6. L'utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti.

Capo 7 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 46 Generalità sugli impianti

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
2. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa abilitata ai sensi di legge.

Art. 47 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.
3. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 48 Collegamenti di impianti ed apparecchi utilizzatori

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
3. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.
4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 49 Installazioni di disconnettori per le utenze considerate a rischio

1. Le utenze considerate a rischio, ad esempio artigianali, industriali, ospedali ecc , sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 50 Impianti di pompaggio privati

1. Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.
2. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 51 Serbatoi di accumulo privati

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua

contenuta, essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un'agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 52 Pozzi d'acqua ad uso privato

1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.
2. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie.
3. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Art. 53 Vigilanza impianti ed apparecchi

1. Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private.
2. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato, anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento, fermo restando tutte le procedure e le prerogative operative definite nel precedente art. 38 del presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Art. 55 Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Art. 56 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.